

Publicato il 15 aprile 2021

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7620 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, via Aureliana, 63;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Roma in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento nr. Div. III[^] Cat. 16B/6G, emesso in data 7.09.2020 e
notificato a mani del destinatario in data 9.09.2020, con il quale la Questura di

Roma – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale rigettava l'istanza di rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta;

- del dichiarato provvedimento di delega del Prefetto della Provincia di Roma n. 5146/326/86/Gab.2 del 1° luglio 1988, richiamato ma non allegato al provvedimento nr. Div. III^ Cat. 16B/6G, emesso in data 7.9.2020;

- della Disposizione nr. Div. III^ Cat. 16B/6G del 11.09.2020, con la quale la Questura di Roma – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale invitava il Comando dei Carabinieri di Labico a procedere al ritiro dei titoli di Polizia unitamente al libretto di porto d'armi in quanto decaduti in forza del rigetto dell'istanza di rinnovo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'istante premette di essere dal 2005 guardia particolare giurata titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, alle dipendenze allo stato dell' "Istituto -OMISSIS-." di Roma.

Il medesimo -OMISSIS- ha inoltrato per il medesimo ricorrente istanza di rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata nonché del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, sino ad allora sempre regolarmente rinnovati.

Con comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, avente nr. Div. III^ Cat. 16B/6G Cont GPG del 12.08.2020, la Questura di Roma – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha inoltrato il preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo del Decreto di nomina e del porto di pistola, in quanto lo stesso risultava gravato dal provvedimento di condanna per applicazione della pena su richiesta delle parti emesso dal Tribunale di Roma in data 10.3.2009, irrevocabile dal giorno 6.4.2009, ai sensi degli artt. art. 110 c.p. e art. 73 comma 1, del d.P.R. 9.10.1990 n. 309, commesso il 28.02.2008, con condanna alla reclusione di anni 1, mesi 8 e multa di Euro 4.000,00.

Nonostante le osservazioni formulate la Questura, con provvedimento nr. Div. III^ Cat. 16B/6G, emesso in data 7.9.2020, ha respinto l'istanza sul presupposto dell'esistenza di una sentenza di condanna e della assenza del possesso *“dei requisiti soggettivi richiesti dalla Legge e non assicurati la necessaria affidabilità in ordine allo svolgimento delle delicate mansioni di Guardia Particolare Giurata ed al conseguimento dei titoli di polizia richiesti”*.

Tale atto è stato impugnato con il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

- 1) difetto di attribuzione ovvero incompetenza - violazione dell'art. 97 cost. - violazione dell'art. 21 septies e 21 octies della legge n. 241/1990 - violazione degli artt. 1, 11, 14, 42, 43 e 138 del del r.d. n. 773/1931 - violazione degli artt. 1, 2, 3, 61, 249, 250, 252, 252 bis e 256 del regolamento di esecuzione approvato con rd. n. 635/1940 – violazione della l. n. 121/1981 - violazione dell'art. 1 del r.d.l. n. 1952/1935;
- 2) violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 cost. e dell'art. 6 CEDU- violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 – violazione e/o falsa applicazione degli

artt. 11, 42, 43 e 138 del r.d. n. 773/1931, in relazione all'art. 256 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 6.5.1940, n. 635, - violazione di legge per difetto di istruttoria – eccesso di potere, nelle seguenti figure sintomatiche: a) difetto di motivazione; b) grave difetto d'istruttoria; c) erroneità dei presupposti; d) travisamento ed erronea valutazione dei fatti; e) mancata considerazione dei fatti rilevanti; f) violazione del principio di proporzionalità; g) contraddittorietà; h) ingiustizia manifesta; i) violazione del principio del legittimo affidamento;

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione e una memoria con la quale chiede che il ricorso venga respinto.

Alla camera di consiglio del 27.10.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Con il ricorso in esame si censura il provvedimento del Questore di Roma, i cui estremi sono individuati in epigrafe, recante il diniego di rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, emesso nei confronti dell'interessato.

2. In via preliminare si osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Questore di Roma, dopo che a tale Autorità era stata rivolta istanza di rinnovo dei titoli di PS da parte della società per la quale il ricorrente presta la propria attività; esso è stato, perciò, emesso in esito all'istruttoria eseguita al fine dell'eventuale rinnovi del titolo di polizia.

Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente motivo (secondo mezzo) con il quale il ricorrente contesta che il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del Decreto di nomina e del porto di pistola adottato dall'Amministrazione precedente è basato sul solo presupposto della sentenza di condanna riportata nel 2009, la quale non sarebbe idonea a fondare il diniego di rinnovo nei confronti dell'interessato, posto che la Questura di Roma avrebbe riconosciuto in capo al medesimo ricorrente l'idoneità e l'affidabilità circa il corretto uso delle armi,

avendo già disposto cinque rinnovi del Decreto di nomina e del porto di pistola, di cui l'ultimo è avvenuto il 15.6.2018.

3. In relazione alla citata condanna, deve rilevarsi che, se è vero che l'art. 138, comma 1, n. 4, del r.d. n. 773/1931 considera la condanna per delitto elemento ostativo a conseguire la nomina a guardia particolare giurata, è altrettanto vero che nella specie la pena è stata sospesa condizionalmente, ed inoltre che, non avendo il ricorrente commesso alcun reato nei 5 anni successivi alla condanna, il reato si è estinto ai sensi dell'art. 167 c.p., come risulta dalla dichiarazione di estinzione del reato depositata il 27.10.2020.

4. Inoltre, occorre osservare che secondo l'art. 166 c.p. *“la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per (...) il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”*.

Ne consegue che nel caso di specie, alla luce della peculiare situazione sopra evidenziata (pena condizionalmente sospesa e poi estinta) non poteva sussistere un automatismo tra la predetta condanna e la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, nemmeno con riguardo alla licenza di porto di pistola, anch'essa nella specie revocata.

5. Tuttavia nell'atto di diniego del rinnovo vi è solo un generico riferimento alla buona condotta, che non risulta assistito da una adeguata istruttoria, che riguardasse la valutazione del fatto commesso o di ulteriori significativi episodi, segnalati all'Autorità di Polizia o all'A.G., sintomatici sotto il profilo della idoneità allo svolgimento della mansione di guardia giurata; della personalità del ricorrente; nonché della rilevanza della condanna riportata rispetto alle autorizzazioni di polizia revocate.

5.1. Deve evidenziarsi in proposito che l'episodio che ha determinato la condanna è avvenuto nel 2008 e che nelle more tra tale fatto e l'adozione del provvedimento, l'istante non è stato colpito da alcuna misura restrittiva, ha continuato a svolgere la

propria attività di guardia particolare giurata, senza che risulti alcuna contestazione sulla condotta successiva all'episodio sopra menzionato, che rimane quindi come un fatto isolato risalente ad 12 anni prima dell'adozione del provvedimento impugnato.

6. È evidente che illegittimamente l'Amministrazione si è determinata nel senso della revoca contestata in questa sede, facendo riferimento unicamente alla condanna penale riportata dal ricorrente.

7. Deve concludersi, quindi, che l'impugnazione proposta è fondata, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione in ordine ad un motivato riesame della posizione del ricorrente alla luce di quanto sopra considerato.

Le spese di lite devono essere, tuttavia, compensate integralmente tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione disaminata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei giorni 27 ottobre 2020 e 7 aprile 2021, tenutesi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo

quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere